

Trib. Milano, sez. lav., 5 gennaio 2006 – Giud. Martello – Paoletti (avv. Zambelli, Osnago, Gadda) c. Telecom Italia SpA (avv. Maresca, Romei, Boccia, Tosi)

Grave demansionamento di un dirigente – Dimissioni per giusta causa – Legittimità – Spettanza dell'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2119 c.c. – Riscontro addizionale di danno alla professionalità, risarcibile in via equitativa ed onnicomprensiva (anche del danno all'immagine), senza necessità di prova, per c.d. "fatto notorio".

La convenuta sostiene la necessità di una prova rigorosa dell'esistenza del danno alla professionalità. In proposito si osserva che - anche a voler escludere danno sia in re ipsa - il pregiudizio connesso alla impossibilità di svolgere le proprie mansioni rientra tra le nozioni di comune esperienza; e che la valutazione di tale circostanza può essere fatta in base al c.d. "fatto notorio", costituente canone legale di prova, ai sensi dell'art. 115 cpc.

Infatti va riconosciuto che la impossibilità di svolgere il lavoro per il quale si è idonei, comporta un decremento o, quanto meno, un mancato incremento della professionalità, intesa come l'insieme delle conoscenze teoriche e delle capacità pratiche che si acquisiscono da parte del lavoratore con il concreto esercizio della sua attività lavorativa; o, anche, come il bagaglio di esperienze e di specifiche abilità che si conseguono con l'applicazione concreta delle nozioni teoriche acquisite.

La professionalità di un lavoratore dipende ed è costituita non solo dalle nozioni teoriche ma delle capacità applicative delle stesse nella prassi lavorativa; essa si forma nel rapporto con le esigenze concrete poste dalla pratica quotidiana e viene conservata, se non anche stimolata e incrementata, dall'attività quotidiana e dalla pratica.

In tale prospettiva è evidente che la forzata inattività del lavoratore determinata dalla assegnazione a compiti del tutto diversi e inferiori a quelli suoi propri determina per il lavoratore un pregiudizio al suo bagaglio professionale, che si traduce in un danno patrimonialmente valutabile.

In ordine alla determinazione del danno subito dal ricorrente, si osserva che la difesa di questi, consapevole della difficoltà di tale determinazione, si rimette alla valutazione equitativa del Giudice, pur indicando come parametro quello della retribuzione percepita dal ricorrente.

Ritiene il Giudice che tale parametro possa essere utilizzato come termine di riferimento ma non integralmente accolto, come pure sostiene il ricorrente laddove richiede un risarcimento pari alle retribuzioni maturate nel periodo di dequalificazione lavorativa.

Va rilevato, infatti, che la retribuzione vale a compensare diversi e vari elementi, quali il tempo di lavoro, la penosità fisica di esso, lo sforzo intellettuale e anche - ma non solo - la capacità professionale del lavoratore, cioè la professionalità, che certamente connota e caratterizza i predetti elementi ma non li esaurisce né li esclude.

Tale valutazione, per altro, pare conforme all'ispirazione dell'art. 36 della Costituzione, che rapporta la retribuzione non solo alla "qualità" del lavoro (identificabile anche nella professionalità); ma anche alla "quantità": di tempo, di fatica, ecc...

Ebbene, è evidente che gli aspetti inerenti la quantità o, per meglio dire, la parte fisica e materiale della prestazione lavorativa sono coinvolti solo parzialmente nel caso di ridotta attività, con innegabile vantaggio per il lavoratore e con correlativa esclusione di un danno risarcibile.

Va assunto, pertanto, in via equitativa - stante anche l'elevatezza della retribuzione corrispondente alla qualifica dirigenziale - quale parametro il 40% della retribuzione, liquidando complessivamente € 160.000,00.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente FRANCO PAIOLETTI ha lavorato presso la convenuta TELECOM ITALIA SPA come dirigente ed è stato assegnato a funzioni e servizi diversi nel tempo, fino al momento delle sue dimissioni.

Con l'odierno ricorso il ricorrente afferma di aver subito, nel corso degli ultimi anni, una progressiva dequalificazione, connessa e dipendente dal fatto che gli sono state sottratte mansioni e funzioni superiori ed è stato assegnato a settori aziendali e a responsabilità di gran lunga inferiori a quelle di sua competenza e, comunque, inferiori a quelli in precedenza ricoperti.

In ragione di ciò espone il ricorrente di essersi dimesso, e che la convenuta, non riconoscendo la giusta causa da lui invocata, ha trattenuto l'indennità sostitutiva del preavviso.

Conclude, pertanto, il ricorrente chiedendo al Giudice di accertare l'avvenuta dequalificazione e la correlata sussistenza della giusta causa di recesso; con la conseguente condanna della società convenuta alla restituzione dell'importo trattenuto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e al pagamento in suo favore di quanto dovuto allo stesso titolo.

Ha chiesto, altresì, il ricorrente la condanna della convenuta al risarcimento del danno alla professionalità e all'immagine e del danno biologico; nonché di accertare il suo diritto a percepire l'incentivo MBO per l'anno 2002, con le relative incidenze sulle indennità di fine rapporto e di preavviso.

Si è costituita la convenuta TELECOM ITALIA SPA contestando le argomentazioni e le pretese avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.

In particolare, la convenuta osserva che negli ultimi anni è variata l'organizzazione aziendale che ciò ha comportato una diversa distribuzione degli incarichi fra i dirigenti, che ha determinato le modifiche riguardanti le funzioni del ricorrente, ma senza che da ciò sia derivata una sua dequalificazione e affermando che vi è una sostanziale equivalenza fra gli ultimi incarichi e i precedenti.

All'udienza, dopo il vano tentativo di conciliazione, il Giudice ha interrogato le parti e sentito i testi; ha quindi posto la causa in discussione e ha deciso come da dispositivo letto alle parti, per i seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente osservato che -ai fini della valutazione sul demansionamento - scarsa rilevanza ha la considerazione del formale inquadramento attribuito al lavoratore, poiché bisogna aver riguardo alle mansioni svolte in fatto e nel concreto.

Ciò posto, si osserva che una comparazione fra le diverse mansioni attribuite al ricorrente appare superflua, quanto meno in relazione a un primo periodo (quello corrente fra il settembre e il dicembre 1999) nel quale il ricorrente, dopo aver avuto sottratte tutte le sue funzioni, non ebbe alcun incarico in nessun settore, come confermato dal teste Berti.

In tale contesto non pare possibile alcuna comparazione, mancando uno dei due termini di essa.

Analoga situazione si è verificata nel periodo corrente tra il settembre 2002 e il febbraio 2003, nel quale il ricorrente rimase privo di funzioni, come confermato dal teste Cattaneo, direttore del personale (il ricorrente "in attesa di una nuova collocazione rimaneva privo delle precedenti funzioni"; ed ancora: "in nessuno di tali incontri fu prospettata al ricorrente una precisa collocazione").

I due predetti episodi paiono di grande rilevanza e sono, di per se soli, idonei a evidenziare una non breve e non lieve dequalificazione del ricorrente.

Il demansionamento ha, per altro, trovato in istruttoria altri significativi e non superabili riscontri.

In proposito si osserva che il ricorrente, fino a che ebbe la responsabilità di un ufficio nell'ambito della divisione INTERNET, e cioè fino all'agosto del 1999, gestiva un ufficio (che, successivamente, fu ripartito in tre distinti settori per quale doveva curare numerosi incarichi, quali il settore vendite dirette e indirette (come confermato dalla memoria convenuta al §5, pag 4), il settore "vendita e assistenza post-vendita", il "customer care", le attività di fidelizzazione, il progetto scuola (come confermato dal teste Berti).

Lo stesso teste ha, inoltre, confermato che, per le sue funzioni, il ricorrente coordinava direttamente 10 persone e, indirettamente, un centinaio.

La convenuta svolge in proposito scarse contestazioni, così come poco convintamente e poco convincentemente replica a quanto affermato in ricorso (pag 14) circa il già richiamato smembramento in tre settori dell'ufficio del ricorrente e l'assegnazione ad altri delle funzioni di quest'ultimo. Infatti, sul punto, la convenuta si limita a contestare la titolarità in capo al ricorrente solo di alcune delle tante funzioni (cfr. § 6 e 7), così indirettamente confermando la titolarità delle altre funzioni.

Per altro, risulta documentalmente (cfr doc. 4 ric) che il nuovo incarico attribuito al ricorrente contempla l'assegnazione al ricorrente di una sola delle funzioni (l'Assistenza post-vendita) fra quelle in precedenza rivestite.

Deriva da ciò un evidente demansionamento, confermato dal fatto che il ricorrente non ha più la responsabilità e il coordinamento diretto e indiretto di altro personale, evidenziato nella già richiamata testimonianza di Berti.

Analogo demansionamento si è verificato nel periodo successivo al settembre 2002, allorché, durante la fase (non breve) della riorganizzazione aziendale, il ricorrente rimase privo di una "funzione di responsabilità confacente il suo specifico *skill* professionale" (cfr. memoria convenuta, § 20)

Del resto, l'inattività e, comunque, l' inadeguata collocazione del ricorrente è stata confermata (come già rilevato) dal teste Cattaneo, direttore del personale (il ricorrente "in attesa di una nuova collocazione rimaneva privo delle precedenti funzioni"; ed ancora: "in nessuno di tali incontri fu prospettata al ricorrente una precisa collocazione").

Lo stesso teste Cattaneo, ha, inoltre, confermato che dal doc. 14 ric., inerente la futura riorganizzazione, risulta che la funzione affidata a Roberto Costenaro "avrebbe conglobato una parte delle attività in precedenza assegnate a Paiolletti", così confermando, per altra via, la futura dequalificazione del ricorrente.

Né la sostanziale inattività del ricorrente può ritenersi esclusa, e nemmeno mitigata, dalla asserita assegnazione interinale del "progetto speciale collezionismo", posto che - per ammissione dello stesso teste Cattaneo - alla pomposa denominazione non corrispose né l'assegnazione di un progetto operativo né l'affidamento di una struttura.

Emerge dalle considerazioni che precedono una situazione che, nel concretizzare una rilevante dequalificazione del ricorrente, costituisce un giusta causa di recesso, determinata dal permanere della dequalificazione stessa, oltre che dalla prospettiva di una collocazione inferiore e inadeguata.

2. L'accertata sussistenza della giusta causa di recesso determina il sorgere in capo alla convenuta dell'obbligazione di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Consegue a ciò, innanzitutto l'obbligo di restituire al ricorrente quanto indebitamente trattenuto a tale titolo; consegue, inoltre, l'obbligo della convenuta di pagare l'indennità predetta.

La determinazione di essa va fatta in conformità della somma indicata in ricorso, e genericamente contestata da controparte, posto che nulla da questa viene detto sui parametri di calcolo e sulle voci considerate per determinare la somma richiesta; i conteggi dedotti dal ricorrente, per altro, paiono corretti e congrui rispetto alle previsioni di legge e di contratto, e in conformità di essi va accertato il debito della convenuta, come meglio specificato in dispositivo.

Dalla predetta dequalificazione deriva, inoltre, l'obbligo della convenuta di risarcire il connesso danno alla professionalità.

In relazione tale danno professionale, va affermata preliminarmente la sua ammissibilità, posto che non si può abitare (né la convenuta lo contesta, in linea di principio) del carattere patrimoniale del pregiudizio connesso al mancato svolgimento del lavoro e delle proprie mansioni.

La convenuta sostiene la necessità di una prova rigorosa dell'esistenza del danno.

In proposito si osserva che - anche a voler escludere danno sia in re ipsa - il pregiudizio connesso alla impossibilità di svolgere le proprie mansioni rientra tra le nozioni di comune esperienza; e che

la valutazione di tale circostanza può essere fatta in base al c.d. “fatto notorio”, costituente canone legale di prova, ai sensi dell’art. 115 cpc.

Infatti va riconosciuto che la impossibilità di svolgere il lavoro per il quale si è idonei, comporta un decremento o, quanto meno, un mancato incremento della professionalità, intesa come l’insieme delle conoscenze teoriche e delle capacità pratiche che si acquisiscono da parte del lavoratore con il concreto esercizio della sua attività lavorativa; o, anche, come il bagaglio di esperienze e di specifiche abilità che si conseguono con l’applicazione concreta delle nozioni teoriche acquisite.

La professionalità di un lavoratore dipende ed è costituita non solo dalle nozioni teoriche ma delle capacità applicative delle stesse nella prassi lavorativa; essa si forma nel rapporto con le esigenze concrete poste dalla pratica quotidiana e viene conservata, se non anche stimolata e incrementata, dall’attività quotidiana e dalla pratica.

In tale prospettiva è evidente che la forzata inattività del lavoratore determinata dalla assegnazione a compiti del tutto diversi e inferiori a quelli suoi propri determina per il lavoratore un pregiudizio al suo bagaglio professionale, che si traduce in un danno patrimonialmente valutabile.

2.a. In ordine alla determinazione del danno subito dal ricorrente, si osserva che la difesa di questi, consapevole della difficoltà di tale determinazione, si rimette alla valutazione equitativa del Giudice, pur indicando come parametro quello della retribuzione percepita dal ricorrente.

Ritiene il Giudice che tale parametro possa essere utilizzato come termine di riferimento ma non integralmente accolto, come pure sostiene il ricorrente laddove richiede un risarcimento pari alle retribuzioni maturate nel periodo di dequalificazione lavorativa.

Va rilevato, infatti, che la retribuzione vale a compensare diversi e vari elementi, quali il tempo di lavoro, la penosità fisica di esso, lo sforzo intellettuale e anche – ma non solo – la capacità professionale del lavoratore, cioè la professionalità, che certamente connota e caratterizza i predetti elementi ma non li esaurisce né li esclude.

Tale valutazione, per altro, pare conforme all’ispirazione dell’art. 36 della Costituzione, che rapporta la retribuzione non solo alla “qualità” del lavoro (identificabile anche nella professionalità); ma anche alla “quantità”: di tempo, di fatica, ecc...

Ebbene, è evidente che gli aspetti inerenti la quantità o, per meglio dire, la parte fisica e materiale della prestazione lavorativa sono coinvolti solo parzialmente nel caso di ridotta attività, con innegabile vantaggio per il lavoratore e con correlativa esclusione di un danno risarcibile.

Va, infine, precisato che taluni danni connessi al mancato svolgimento di attività di lavoro possono essere evitati dal lavoratore con l’impiego dell’ordinaria diligenza che l’art. 1227 cod. civ. impone al creditore.

2.b. Così fissati i criteri per la valutazione equitativa del danno, occorre tener conto, inoltre, delle particolari circostanze che caratterizzano il caso di specie e cioè:

la non breve durata della dequalificazione, iniziata nel settembre 1999 e protrattasi per quasi 3 anni e mezzo;

la gravità della dequalificazione, rapportata al ruolo rivestito dal ricorrente;

il reiterato rifiuto opposto dalla convenuta alle sollecitazioni del ricorrente per una adeguata collocazione;

il livello elevato della retribuzione globale del ricorrente (come dedotto in ricorso e non contestato da controparte).

In tale quadro pare equo assumere un parametro di massima di circa il 40% della retribuzione, per modo che si liquida in via equitativa il danno alla professionalità subito dal ricorrente per tutto il periodo corrente dal settembre 99 fino alle dimissioni nella misura di -€160.000, 00 complessivi e comprensivi degli interessi e della rivalutazione fino alla data odierna.

Quanto all’asserito danno all’immagine, si osserva che in relazione ad esso pare necessaria una specifica prova, in ordine alla risonanza che i fatti lesivi abbiano avuto nella comunità professionale nella quale il ricorrente era inserito, ma nulla proposita è stato dedotto in ricorso; per altro il

risarcimento sopra riconosciuto deve essere globalmente inteso, cioè comprensivo anche del danno all'immagine, come ritenuto anche dalla sentenza Pret. Milano 7.1.1997, che si condivide.

3. Quanto al danno biologico, si osserva che la scarsa certificazione dedotta, per altro pressochè coeva alla soluzione del rapporto di lavoro, si limita a descrivere, in termini generici, la patologia del ricorrente ma nulla di adeguato dice circa il nesso causale di esso con la situazione occupazionale; solo in uno di tali certificati (sub doc 21) un vago accenno alla eziologia, allorché si parla di quadro "compatibile con disturbo da stress post-traumatico". Si tratta di accenno generico, meramente ipotetico e certo non riferito alla situazione lavorativa, che pertanto non concretizza un idoneo principio di prova sul punto e non legittima la richiesta di CTU.

Si deve, quindi, concludere che mancano adeguati argomenti di prova circa la sussistenza del nesso di causalità.

La domanda sul punto deve, pertanto, essere rigettata.

4. Quanto alla incentivazione manageriale (MBO) si osserva che il ricorrente si limita ad affermare apoditticamente di aver raggiunto gli obiettivi per l'anno 2002 ma nessuna prova deduce sul punto; il cap 28 pare del tutto inconferente in proposito.

La domanda sul punto deve, pertanto, essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza.

La sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

- accerta l'illegittimità della dequalificazione professionale subita dal ricorrente a far data dal settembre 1999 e fino al 19.2.2003 e, per l'effetto, condanna la società convenuta a risarcire il danno alla professionalità del ricorrente determinato equitativamente in misura di € 160.000,00 complessivi e comprensivi di interessi e rivalutazione alla data odierna, oltre accessori di legge dalla data odierna e fino al saldo effettivo;

- accerta la sussistenza della giusta causa per le dimissioni del ricorrente e, per l'effetto, condanna la convenuta alla restituzione dell'importo di € 29.831,80 indebitamente trattenuto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e al pagamento di quanto dovuto al ricorrente per lo stesso titolo, in misura di € 130.172,74, oltre interessi e rivalutazione sui predetti importi dal dì del dovuto e fino al saldo effettivo;

- rigetta le altre domande di cui al ricorso;

- compensa parzialmente le spese di causa, ponendo a carico della convenuta la restante parte, liquidata in complessivi € 5.750,00.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 29. 9. 2005 (depositato il 5.1.2006)

Il Giudice
Pietro Martello